



# COMUNE DI BADESI

(Provincia di Sassari)

## Verbale di Deliberazione

### GIUNTA COMUNALE

N° 93 del registro	<b>OGGETTO:</b> Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti".
Data 10-10-2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di ottobre dalle ore 15:40 in Prima convocazione, nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	P/A
<b>Mamia Giovanni Maria</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Mela Viviana</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Pani Roberto</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Stangoni Salvatore</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Altea Giovanni</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4, lettera a) e art. 108, del D. Leg. vo 18/08/2000 n. 267, il Segretario Comunale Daniela Puggioni;

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'art.13 della L.R. 09 marzo 2022 n.3 recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

**VISTO** l'allegato alla deliberazione della G.R. n. 20/59 del 30/06/2022;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 15/09/2022; Si emana il presente bando finalizzato all'assegnazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

**VISTE** le indicazioni generali ( indirizzi RAS), propone che :

1) il contributo sia concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;

2) il contributo possa essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;

3) il contributo possa essere concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;

4) il contributo potrebbe essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;

5) il contributo può essere concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;

6) gli interventi ammessi potrebbero essere quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

7) l'intervento oggetto di ristrutturazione dovrebbe avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;

8) il beneficiario dovrebbe essere obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;

9) il beneficiario dovrebbe essere obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;

10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrebbe restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;

- 11) i lavori di ristrutturazione dovrebbero concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- 12) le spese di acquisto dovrebbero essere esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- 13) tra le spese di ristrutturazione dovrebbero essere comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- 14) il contributo potrebbe essere cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- 15) al momento della pubblicazione del bando comunale\* l'atto di acquisto non dovrebbe essere stato stipulato;
- 16) al momento della pubblicazione del bando comunale\* i lavori di ristrutturazione non dovrebbero essere iniziati. (\* riferisce al BANDO PUBBLICO PERMANENTE che apre il termine di presentazione istanze)

**REQUISITI PRIORITARI (stabiliti dall'Amministrazione Comunale):**

Ordine Priorità descrizione Punteggio

1.	che	trasferiscono	la	propria	residenza	da	un	altro	Comune
10									
2.	che	eseguono	lavori	di	ristrutturazione	nel	centro	storico	
8									
3.	che	hanno	un	nucleo	familiare	numeroso	(4	componenti	e più)
6									
4.	che	acquistano	e	ristrutturano	immobili	dichiarati	inagibili		
4									
5.			le		giovani			coppie	
4									
6.	A parità di punteggio verrà considerata la condizione di debolezza sociale o economica con priorità per l'indicatore ISEE più basso								

- intendendo per "nucleo familiare" quello attestato dalla certificazione anagrafica;

- intendendo per "giovani coppie" i nuclei familiari di "recente formazione", ovvero sia:

a) quelli in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando;

b) quelli in cui i conviventi, tanto sotto forma di convivenza, di unione civile che di convivenza di fatto ai sensi della legge 76/2016, quindi senza discriminazione di genere, dimostrino di appartenere allo stesso nucleo familiare, mediante la produzione di idonea documentazione, da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge;

**DELIBERA**

Di usare i requisiti di seguito riportati in tabella :

**REQUISITI PRIORITARI (stabiliti dall'Amministrazione Comunale):**

Ordine Priorità descrizione Punteggio

1. 10	che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune
2. 8	che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico
3. 6	che hanno un nucleo familiare numeroso (4 componenti e più)
4. 4	che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili
5. 4	le giovani coppie
6.	A parità di punteggio verrà considerata la condizione di debolezza sociale o economica con priorità per l'indicatore ISEE più basso

1. - intendendo per "nucleo familiare" quello attestato dalla certificazione anagrafica;
2. - intendendo per "giovani coppie" i nuclei familiari di "recente formazione", ovvero sia:
3. a) quelli in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando;
4. b) quelli in cui i conviventi, tanto sotto forma di convivenza, di unione civile che di convivenza di fatto ai sensi della legge 76/2016, quindi senza discriminazione di genere, dimostrino di appartenere allo stesso nucleo familiare, mediante la produzione di idonea documentazione, da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;
5. Di incaricare il funzionario responsabile del *Servizio Tecnico - Settore Edilizia Privata ed Urbanistica*, per l'espletamento di tutti gli atti successivi alla presente deliberazione.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con uguale votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
( Giovanni Maria Mamia)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Daniela Puggioni)

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267	FAVOREVOLE
DATA 10-10-2022	Responsabile dell'area f.to Ilaria Achena

### IL FUNZIONARIO INCARICATO

Visti gli atti di ufficio;  
Visto lo Statuto Comunale;

#### A T T E S T A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione dal 17-10-2022, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nell'albo pretorio informatico del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69) ed è stata inviata , ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/200) e (art. 30 L.R. 38/94 e ss.mm.)

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-10-2022;
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte dell'Organo competente essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.a. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004 senza che il servizio territoriale degli EE.LL. abbia comunicato provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- CHE è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_;

**Badesi 17-10-2022**

**Il Funzionario Incaricato**  
( Giovanna Maria Morittu)